

	MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN "ACQUISTI SANITARI PUBBLICI"	
	ANNO ACCADEMICO 2021/22, 2022/23	
	CONVENZIONE	
	TRA	
	Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziende	
	dali con sede in Parma via Università 12, codice fiscale 00308780345, rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Andrei, domiciliato per la carica nella sede	
	stessa	
	E	
	l'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo, con	
	sede legale a Tortoreto Lido, Via Napoli n. 4, C.F. 91022630676, in persona	
	del legale rappresentante dell'Amministrazione avv. Donato Cavallo, nato a	
	Salerno il 16 aprile 1972, in qualità di Direttore dell'Agenzia in virtù dei	
	poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 731 del 15 novembre	
	2021, di seguito anche "Agenzia" o "ARIC";	
	PREMESSO CHE	
	- l'art. 3, del D.M. 22/10/2004, n. 270 riguardante modifiche al regolamento	
	recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei stabilisce che	
	le Università possano attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di	
	Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente	
	e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di	
	primo e secondo livello; - l'articolo 3 comma 5 dello Statuto dell'Università	
	di Parma, emanato con D.R.D. n. 3563 del 11.12.2015 pubblicato sulla G.U. n.	
	1	

	L'assegnazione dei compiti didattici compete al Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università degli Studi di Parma. Ai docenti potranno essere riconosciuti compensi secondo quanto regolamentato dall'Ateneo sede amministrativa del Master e quanto programmato nel Piano finanziario del Master.	
	Art. 4 - Attestazione finale	
	A conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, adempito gli obblighi previsti e superato la prova finale, sarà rilasciato il Master universitario di II livello in "ACQUISTI SANITARI PUBBLICI" con l'attribuzione di 60 crediti formativi universitari (CFU) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22.10.2004 n. 270.	
	Art. 5- Finanziamento del Corso e contributi di iscrizione.	
	L'A.R.I.C., al fine di favorire, finanziando direttamente l'intero importo di iscrizione, la partecipazione di suo personale dipendente o con contratto a tempo determinato, potrà beneficiare di una riduzione del 15% dell'importo complessivo dovuto nel caso di 2 iscrizioni e del 20%, nel caso di 3 o più iscrizioni. A titolo di esempio, e con il valore di 4.600 euro per singola partecipazione, l'importo dovuto da A.R.I.C. nel caso di 2 iscrizioni, sarebbe pari a 7820 euro (settemilaottocentoventi euro), nel caso di 3 iscrizioni sarebbe pari a 11.040 (undicimilaquaranta euro). Le somme saranno in ogni caso dovute, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.	
	Nulla sarà dovuto nel caso in cui il Master in oggetto non sarà attivato e le somme eventualmente versate saranno restituite ad A.R.I.C.	
	Inoltre, seppur la convenzione ha durata biennale, ossia valida per gli anni accademici 2021/22 e 2022/2023, l'A.R.I.C. si riserva il diritto di decidere	
	4	

	<p>Gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza sono a carico del soggetto ospitante, per quanto di competenza. Nel rispetto degli obblighi di "Informazione ai lavoratori" il "soggetto ospitante" fornisce agli studenti iscritti al Master dettagliate informazioni sui rischi eventualmente presenti e sulle misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività.</p>	
	<p>Gli studenti iscritti al Master devono in ogni caso rispettare le norme di sicurezza ed emergenza predisposte dal "soggetto Ospitante" e riportate nei Piani di Emergenza delle strutture in cui svolgono le attività oggetto della presente Convenzione.</p>	
	<p>In caso di infortunio, occorso durante lo svolgimento delle attività previste in convenzione, il "soggetto ospitante" si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.</p>	
	<p>Art. 8 - Controversie</p>	
	<p>Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Parma.</p>	
	<p>Art. 9 - Durata</p>	
	<p>La presente convenzione ha durata biennale ovvero per gli anni accademici 2021/22, 2022/2023.</p>	
	<p>Art. 10 - Privacy</p>	
	<p>6</p>	

	Le parti acconsentono, ai sensi della vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali, che i "dati personali" raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.	
	Art. 11 - Trattamento dei dati personali	
	Ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali.	
	Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali, di cui venga in possesso, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia, ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.	
	Ove necessario, la struttura ospitante, quale titolare del trattamento, designerà gli studenti dell'Università di Parma quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento, agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite loro secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale	
	Art. 12- (Imposta di bollo e registrazione)	
	7	

	La presente convenzione, costituisce quadro di riferimento per l'attivazione	
	dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico. Nessuna	
	spesa deriva dalla presente convenzione.	
	La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 1,	
	n. 1, lett. B) della Tariffa - parte II del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.	
	Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.	
	L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università su autoriz-	
	zazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna, sezione	
	staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.	
	Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15,	
	comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste	
	dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le	
	comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di docu-	
	menti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.	
	Art. 13 - Trasparenza	
	Come previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina	
	riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-	
	zioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sarà compito dell'Università	
	procedere alla pubblicazione dei benefici derivanti dalla presente convenzione	
	nel rispetto della tutela della privacy degli iscritti beneficiari.	
	Art. 14- Normativa sussidiaria	
	Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si applica la norma-	
	tiva vigente.	
	Letto, approvato, e sottoscritto,	
	8	

